

CAMERA DEI DEPUTATI N. 614

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ROSELLI, AVANZINI e FASSINA

Annunziata il 14 giugno 1949

Cessazione dei contratti di lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — In ogni tempo, ma specialmente nei periodi economicamente e socialmente difficili la cessazione dei rapporti di lavoro è un fatto che gravissimamente incide sulla vita umana e familiare. I modi con cui tale atto si esprime e le conseguenze che ne derivano, importano e determinano gravi eventi di ordine psicologico e fisiologico, di ordine politico, d'ordine personale e collettivo.

Oggi vi sono troppi uomini, troppe donne, troppi giovani, troppi capo-famiglia disoccupati e troppi lavoratori turbati dal pericolo di un licenziamento improvviso.

La legge deve intervenire a regolare la cessazione dei contratti di lavoro e rilevarne il carattere di danno grave. La presente proposta considera nel senso più generale possibile l'interruzione dei rapporti di lavoro per qualsiasi cittadino. La responsabilità della collaborazione fra tutti i produttori è garantita dall'intervento della legge nell'interesse comune anche nell'atto in cui si concreta il distacco delle parti.

I presentatori confidano nell'approvazione degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I contratti di lavoro possono essere in ordine alla loro durata determinati o indeterminati. Sono determinati i contratti a termine fissati dal consenso delle parti oppure come tali dichiarati dal Ministero del lavoro in considerazione del carattere stagionale e temporaneo della prestazione o del genere di lavoro. Sono indeterminati tutti gli altri contratti di lavoro trascorso il periodo di prova.

ART. 2.

I contratti di lavoro determinati o indeterminati risolti per compimento delle loro

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

condizioni o per mutuo consenso o per causa del lavoratore, comportano il pagamento al lavoratore delle normali indennità di licenziamento contrattualmente definite cumulabili in caso di rinnovo dei contratti di lavoro determinati.

ART. 3.

La risoluzione dei contratti di lavoro per i motivi non compresi nell'articolo 2 può effettuarsi soltanto conferendo al lavoratore un indennizzo pari al valore della retribuzione completa in ogni sua voce per un terzo del tempo della sua anzianità aziendale e comunque non inferiore a sei mesi di lavoro salvo ogni altro diritto.

ART. 4.

La presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.